

(N. 32)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di consentire che il pagamento delle competenze arretrate da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dell'Africa Italiana, rimpatriato o rimpatriando dai territori coloniali, avvenga con quella sollecitudine che il caso richiede, è stato predisposto l'accluso disegno di legge, con il quale, in deroga all'articolo 56 della legge di contabilità di Stato, si autorizza la predetta Amministrazione ad emettere, per far fronte alla corresponsione dei due terzi degli acconti sulle competenze già maturate a favore del predetto personale, ordini di accredito fino al limite di lire 30 milioni.

Trattasi, nella specie, di numerose aliquote di funzionari bisognosi di aiuto e di assistenza dopo lungo tempo di assenza dalla Patria e che hanno maturato assegni arretrati sino a sei anni, la cui liquidazione, tenuto conto della relativa laboriosa istruttoria, non può effettuarsi in unica soluzione con mandato diretto, ma, gradatamente, a mezzo di acconti corrisposti tramite il Deposito Misto Speciale di Napoli ed il consegnatario cassiere

dell'Amministrazione dell'Africa, limitando al saldo il pagamento a mezzo mandati diretti, in sede di liquidazione definitiva.

È da considerare, inoltre, che già per il pagamento delle retribuzioni in genere al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato vige il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1084, che eleva i limiti di cui trattasi sino all'importo di lire 30 milioni.

D'altra parte, la considerazione che a quest'ora buona parte del personale rimpatriato ha già ottenuto la liquidazione definitiva di quanto ad esso dovuto, induce a limitare l'efficacia del provvedimento al 30 giugno 1949.

Nel disegno di legge allegato sono stati accolti i suggerimenti della Corte dei conti a Sezioni Unite, sentita a norma del regio decreto 9 febbraio 1939, n. 273.

Per le ragioni e le considerazioni dianzi esposte, il Governo confida, Onorevoli colleghi, che non mancherete di dare la vostra approvazione al disegno di legge di cui trattasi, la cui emanazione riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1949, per il pagamento degli acconti sulle competenze arretrate spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dell'Africa Italiana rimpatriato dall'Africa, può essere provveduto mediante la emissione di ordini di accreditamento fino al limite massimo di lire 30 milioni, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di provvedere con mandato diretto al pagamento del saldo in sede di liquidazione definitiva di tali competenze.

Gli acconti di cui al comma precedente non potranno superare i due terzi del presunto credito per competenze arretrate spettanti al personale sopra indicato.